



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Alberto Giusti      | Presidente       |
| Alessandra Dal Moro | Consigliere      |
| Annamaria Casadonte | Consigliere      |
| Maura Caprioli      | Consigliere      |
| Aldo Ruggiero       | Consigliere rel. |

Oggetto:

regolamento  
spese  
processuali

Ud. 3.12.2025 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 4395/2025 R.G., proposto da:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
dall'avv. \_\_\_\_\_ e dall'avv. \_\_\_\_\_ in virtù di  
procura \_\_\_\_\_ speciale in calce al ricorso  
-ricorrente-  
contro

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

-intimato-

avverso il decreto n. 1359/2024, depositato il 26.7.2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.12.2025 dal  
Consigliere Aldo Ruggiero.

**FATTI DI CAUSA**

Con ricorso del 28 marzo 2017, la sig.ra \_\_\_\_\_ proponeva  
domanda di separazione giudiziale dal coniuge \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_. Il resistente aderiva alla domanda e, all'udienza del 27 giugno  
2017, i coniugi raggiungevano un accordo di separazione



consensuale, omologato con provvedimento del 21 luglio 2017, che prevedeva l'affidamento congiunto dei figli minori, collocati presso la madre, e disciplinava il diritto di visita del padre. Successivamente le parti perfezionavano l'accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In data 28 febbraio 2019, il sig. [REDACTED] proponeva ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, deducendo che il figlio [REDACTED] dall'autunno 2018, aveva scelto di vivere con il padre. Chiedeva, pertanto, il collocamento del minore presso di sé e la regolamentazione dei rapporti con i figli nonché la determinazione di un contributo di mantenimento reciproco di € 400,00 mensili. La sig.ra [REDACTED] si opponeva, contestando la richiesta di contributo a suo carico per sproporzione rispetto alle proprie condizioni economiche, e chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli nonché il risarcimento dei danni ex art. 709-ter c.p.c.

Con decreto del 13 luglio 2021, il Tribunale di Vibo Valentia accoglieva il ricorso di [REDACTED] disponendo il collocamento [REDACTED] del figlio [REDACTED] presso il padre, ponendo a carico di ciascun genitore un contributo di € 400,00 per il figlio non convivente e nominando un mediatore familiare per un percorso di sostegno psico-familiare, con rinvio delle spese al definitivo. Avverso tale provvedimento la [REDACTED] proponeva reclamo, deducendo plurimi motivi, tra cui la richiesta di riduzione del contributo e la revoca del percorso di sostegno.

La Corte d'Appello di Catanzaro, con decreto del 23 dicembre 2021, riduceva il contributo a € 300,00 mensili e confermava la prescrizione del percorso psico-familiare, compensando le spese tra le parti. [REDACTED] ricorreva per cassazione e la Suprema Corte, con ordinanza n. 15930 del 22 giugno 2023, cassava la decisione impugnata e rinviava alla Corte d'Appello in diversa composizione. Nel giudizio di rinvio, definito con decreto n. 1359/24 del 12 luglio 2024, la Corte d'Appello determinava il contributo di mantenimento



in € 300,00 mensili, confermando la decorrenza dalla domanda e revocando la previsione del percorso psico-familiare con la nomina del mediatore. Quanto alle spese, compensava per un quarto e poneva i restanti tre quarti a carico di [REDACTED] liquidando separatamente gli importi per il reclamo, il giudizio di legittimità e il giudizio di rinvio.

Avverso tale decreto la sig.ra [REDACTED] propone ricorso per cassazione.

[REDACTED] non si costituiva nel giudizio e rimaneva intimato.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 91, 92 e 384 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, dello stesso c.p.c., avendo la Corte di merito frazionato l'onere delle spese processuali in relazione alle varie fasi del giudizio, senza riferirlo unitariamente all'esito finale della lite. In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte di appello ha disciplinato in maniera diversa le spese del primo grado (in relazione alle quali ha lasciato ferma la statuizione di integrale compensazione) e quelle degli altri gradi, violando il principio di unitarietà e globalità del criterio di individuazione della soccombenza e applicando un criterio di liquidazione delle spese differente ai diversi gradi di giudizio.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 91, 92 e 384 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, dello stesso codice, avendo la Corte territoriale regolato le spese facendo applicazione del principio di causalità, senza tenere conto della reciproca soccombenza. La ricorrente ha, altresì, specificato che dallo stesso provvedimento impugnato è configurabile una reciproca soccombenza in relazione alle domande reciprocamente proposte dalle parti poiché era stata accolta, in





misura ridotta, la domanda di contributo al mantenimento del figlio proposta dall'odierno intimato, ed era stata accolta la domanda proposta dall'odierna ricorrente di revoca del provvedimento del tribunale, con cui era stato risposto un percorso di sostegno psico – familiare e nominato un mediatore familiare.

3. Con il terzo motivo di impugnazione si denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. poiché la Corte di merito, nel ritenere la parziale soccombenza dell'odierna ricorrente, ha disposto la condanna al pagamento dei tre quarti delle spese del giudizio, ivi compreso quello di legittimità, liquidando queste ultime in € 4.135,00 oltre accessori, pur risultando non costituita la controparte nel giudizio di legittimità.

4. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

5. La impugnazione della ricorrente riguarda la statuizione sulle spese, censurando la parte della pronuncia in cui la Corte di appello dispone che *"Le ragioni della decisione (accoglimento parziale della domanda formulata da [REDACTED] giustificano la compensazione delle spese di lite in ragione di ¼ e la condanna di [REDACTED] al pagamento dei restanti ¾, secondo principio di soccombenza. Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile di bassa complessità), per il reclamo, il giudizio di legittimità e il presente giudizio di rinvio"*.

6. Il primo rilievo alla pronuncia del giudice di appello è quello di avere disposto la condanna della odierna ricorrente senza tenere in considerazione che, nella precedente fase di legittimità, [REDACTED] non si era costituito, per come risulta dal testo della ordinanza della Suprema Corte n. 17903 del 2023, con cui è stato deciso il giudizio di cassazione che ha disposto il rinvio. Erra, pertanto, il giudice del rinvio nel liquidare le spese a vantaggio di [REDACTED] tenendo presente il profilo della soccombenza, poiché la ricorrente, non solo ha visto accolto il proprio ricorso nel precedente giudizio di legittimità, ma



l'ex-marito non si era nemmeno costituito (*"compensa le spese processuali in ragione di ¼ e condanna [redacted] al pagamento dei restanti ¾ che liquida in euro 7.493,00, oltre spese forfetarie, c.a.p. e i.v.a., per il primo giudizio dinanzi alla Corte di Appello, di euro 4.135,00, oltre spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a., per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, euro 7.493,00, per il presente giudizio di rinvio, oltre spese forfetarie, c.a.p. e i.v.a."* vds. pag. 13 del provvedimento impugnato).

La Suprema Corte ha affermato al riguardo che *"la statuizione con la quale il giudice liquida, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, va cassata senza rinvio, in applicazione dell'art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere"* (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 13253 del 14.5.2024).

In conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte, pertanto, la Corte di appello non poteva liquidare le spese del giudizio di legittimità in favore di una parte rimasta intimata, peraltro, concluso con un esito positivo a favore della odierna ricorrente.

7. Il secondo rilievo al provvedimento impugnato attiene all'esposizione degli elementi tenuti presenti per il giudizio di soccombenza. La Corte d'appello valuta la soccombenza esclusivamente sulla domanda di [redacted] per la determinazione del quantum del contributo per il figlio [redacted] con lui convivente, ma non tiene conto né del fatto che aveva accolto la richiesta di [redacted] riducendo il contributo in euro 300,00, né del venir meno, sempre su iniziativa della odierna ricorrente, dell'obbligo dei coniugi di far ricorso ad un mediatore familiare, per come statuito dal giudice di primo grado. A fronte di tali esiti positivi, la ricorrente





è risultata, invece, soccombente relativamente alla sua richiesta di risarcimento del danno e al pagamento diretto del contributo a mani del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, anziché a favore dell'ex marito.

Risulta configurabile, pertanto, una reciproca soccombenza tra le parti per le contrapposte domande, che consente la compensazione delle spese processuali rispetto a tutti i gradi di giudizio. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che *"La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.) si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, nonché quando venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri"* (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 25839 del 22.9.2025).

La pronuncia della Corte di appello non ha tenuto in considerazione detti principi interpretativi, dettati dalla Suprema Corte, rispetto alle domande proposte dalle parti ed ai loro esiti.

8. Pertanto, il ricorso deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato rispetto alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito, va disposta la compensazione delle spese processuali per tutti i giudizi.

#### **P.Q.M.**

La Corte di cassazione accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese processuali e, decidendo nel merito, le compensa per tutti i gradi e le fasi di giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento dispone la omissione delle generalità e degli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della **Prima**  
Sezione civile, il 3.12.2025.

Il Presidente

Alberto Giusti

